

Ugo Mattei

*Beni culturali, beni comuni, estrazione<sup>1</sup>*

Le riflessioni della Professoressa Benigni sulle esigenze di ‘culturalità’ dei beni religiosi mi suggeriscono una battuta: forse Gesù cacciava i mercanti dal tempio perché non pagavano il biglietto! Avevamo immaginato e pensato che esistessero certe cose che non rientravano nella logica del mercato e, al di là della battuta, questo è, secondo me, il nodo culturale e politico alla base di quel concetto di beni comuni che ha portato a sedersi attorno allo stesso tavolo, per la prima volta da tempo nella cultura giuridica italiana, esponenti di discipline diverse.

Se ci pensate, un concetto nuovo come quello di beni comuni, pur con tutti i suoi limiti di struttura, pur con tutta la sua natura di cantiere *in fieri*, è stato capace, di aprire una discussione vera tra discipline accademiche non solo giuridiche. Non c’è probabilmente oggi disciplina sociale o giuridica che in Italia non abbia pubblicato qualcosa sui beni comuni e sulla trasformazione epistemologica che essi propongono.

Tutto ciò secondo me è già di per sé un risultato culturale estremamente importante, iniziato nello spirito della battuta con cui ho iniziato questa mia chiacchierata. Infatti, la genealogia dei beni comuni in Italia, perlomeno nella sua dimensione giuridica, nasce da una prima riflessione critica, iniziata tra il 2004 e il 2005 all’Accademia Nazionale dei Lincei, sulle privatizzazioni avvenute nella prima parte degli anni ‘90 e poi sfociata nel volume *Invertire la rotta* pubblicato nel 2007 insieme a Rodotà e Reviglio.

Se ricordate, gli anni ‘90 sono stati il periodo delle massime privatizzazioni in Italia: valori stimati di € 130-140 miliardi furono privatizzati senza che si levasse alcuna voce critica. Per dieci anni non si discusse di privatizzazioni in modo critico. Chi osasse, all’epoca, avanzare dei dubbi sulle privatizzazioni veniva considerato una specie di reietto. Negli anni ‘90 l’atteggiamento della cultura giuridica italiana (purtroppo) è stato sostanzialmente neo liberale

---

<sup>1</sup> Questo scritto si basa su alcuni esiti della mia riflessione di questi ultimi dieci anni contenuta nei seguenti scritti: *Beni comuni. Un manifesto*, Laterza, Bari, 2011; *Contro-riforme*, Einaudi, 2013; *Senza proprietà non c’è libertà. Falso*, Laterza, Bari, 2014; *Il benicomunismo e i suoi nemici*, Einaudi, Torino, 2015; *The Ecology of Law*, (con Fritjof Capra), Berrett-Koehler, 2015

e dunque del tutto favorevole alle privatizzazioni.

All'inizio degli anni 2000 qualcuno ha iniziato a porsi delle domande sugli esiti di queste privatizzazioni. Chi scrive, approfittando di un distacco presso il Centro Linceo Interdisciplinare Beniamino Segre ha potuto raccogliere un piccolo gruppo di studio sugli aspetti giuridici delle privatizzazioni presso l'Accademia nazionale dei Lincei, che poi si è presentato pubblicamente con un convegno nel 2005. Lo ricordo bene perché è la data del mio compleanno. Il 22 aprile del 2005 ci fu questo convegno in cui si discusse, da civilisti, sul problema delle privatizzazioni e sull'impotenza del diritto di fronte ad esse.

Ciò che emerse in quel convegno – una discussione molto interessante, e trasversale – fu un problema di natura costituzionale: che la struttura del rapporto di potere tra pubblico e privato assunto nella modernità e quindi nella tradizione del costituzionale liberale, non aveva resistito alla globalizzazione economica e alla concentrazione del potere economico delle grandi società multinazionali. Con la globalizzazione erano saltati i rapporti di forza fra “Leviatano” e i suoi “sudditi privati”. Contro i più potenti fra questi soggetti Leviatano era sdentato, impotente. Lungi dall'opprimere, egli non aveva più la capacità di difendersi nei confronti degli aggressivi poteri economici globali molto più agili e forti di lui (ingabbiato nel suo territorio) grazie alla capacità di muoversi a livello globale. I poteri privati, tramite la sola minaccia di sottrarsi alla giurisdizione, iniziarono a determinarne le scelte normative e fiscali nel proprio esclusivo interesse di profitto e di rendita.

A quel punto l'apparato del nostro diritto costituzionale, pensato per difendere un individuo privato debole dalla minaccia dell'onnipotente Leviatano pubblico, cambiati i rapporti di forza, risultava estremamente inadeguato a difendere il pubblico nei confronti del privato. Questa fu la base teorica alle scaturigini della riflessione sui beni comuni in Italia. Naturalmente non c'era la possibilità di immaginare un processo costituente, tale da coinvolgere l'articolo 42 della Costituzione. Come noto questa norma pone pubblico e privato sullo stesso piano: «La proprietà è pubblica o privata». Essa assume perciò l'esistenza di entrambi i modelli, non soltanto uno e non soltanto l'altro. Sarebbe incostituzionale una socializzazione di tutta la proprietà, perché la proprietà privata è garantita costituzionalmente, ma sarebbe incostituzionale anche il mondo meraviglioso di Milton Friedman, fatto di sola proprietà privata, perché quella pubblica deve comunque esistere. Ciononostante, la proprietà privata può essere trasferita al pubblico solo se vi è pubblica utilità, pagando un

indennizzo e rispettando una riserva di legge. Viceversa quella pubblica e i beni comuni possono essere privatizzati a piacimento del governo in carica senza riserva di legge, senza pubblica utilità e senza indennizzo a chi (la collettività) ne viene privato.

Non potendo toccare la Costituzione (all'epoca nessuno aveva ancora una vocazione costituente forte, come quella poi emersa nella nostra classe politica), si è pensato di provare a difendere i beni pubblici mettendo mano alla loro struttura giuridica contenuta nel Codice civile. Questo nella convinzione che, prima di tutto, fosse necessaria una resistenza di tipo culturale, visto che in realtà il diritto formale poco può se: a) non è accompagnato da una posizione forte della cultura giuridica, b) quanto viene insegnato nelle aule delle Facoltà di Giurisprudenza non riflette sui reali rapporti di forza che sono in campo oggi, c) i giuristi non fanno carico del ruolo di guardiani di una struttura profonda di legalità legittima.

Con tutti questi limiti, una buona e chiara tassonomia dei beni pubblici e una formale dichiarazione della inalienabilità di alcuni di essi avrebbe potuto fornire uno spiraglio per aprire una qualche forma di giustiziabilità delle privatizzazioni.

Si decise quindi di mettere mano a quell'ambito del Codice civile, il capo secondo del libro terzo dedicato ai beni pubblici, che appariva decrepito, perché nato vecchio già nel '42. Come noto, esso era stato ereditato, tale e quale in pratica, dalla demanialità napoleonica. Un lascito dal cuore dell'ideologia giuridica della modernità, la costituzione della borghesia! I beni pubblici come disciplinati dal Codice sono una costituzionalizzazione della modernità, del razionalismo giuridico, del pensiero meccanicistico di Jean Domat legato alla visione cartesiana del mondo e all'assolutismo giuridico.

Nel Codice civile del '42 resiste, molto in ritardo, il progetto della modernità, basato su questi due grandi pilastri: Stato e proprietà privata. Questi due elementi pensati e in qualche modo strutturati sulla base degli stessi materiali, che erano poi quelli del diritto romano così come elaborati successivamente. Da Machiavelli a Bodin a Hobbes tutta la teoria della sovranità si basa sui materiali del dominio quiritario, astratto da quella che era la sua reale operatività culturale dell'epoca. Questa è stata sostanzialmente la costruzione dell'assolutismo giuridico: l'assoluto Stato sovrano e l'assoluta proprietà privata. Questi concetti, sono presentati tuttavia come contrapposti, nell'ambito di un'operazione squisitamente ideologica, cui noi come giuristi abbiamo tralattiziamente partecipato, arroccandoci in due parrocchie, da una parte i pubblicisti che studiano lo Stato e dall'altra

i privatisti che studiano il soggetto proprietario.

Chi si iscrive a Giurisprudenza trova due diverse specie, da un lato il privatista e dall'altro il pubblicista, che studiano due realtà istituzionali presentate come ontologicamente diverse. I primi ragionano orizzontalmente, nel mondo dell'autonomia, i secondi verticalmente, nel mondo del rapporto gerarchici. Questa è precisamente l'ideologia della modernità, la costruzione di grandi contrapposizioni che offuscano la comprensione della struttura.

Sui beni comuni ci siamo trovati a lavorare nella Commissione Rodotà, istituita un po' fortunatamente per una serie di rapporti politici presso il Ministero della Giustizia. Nessuna forza politica la voleva in realtà. Non c'è stata mai alcuna reale volontà politica di promuovere la Commissione Rodotà, tant'è che i risultati che sono stati prodotti sono stati messi in un cassetto e fondamentalmente buttati via, dal punto di vista del processo legislativo. Hanno però lasciato un segno perché sono stati capaci innanzitutto di avviare una prima riflessione genuinamente interdisciplinare sui beni comuni come categoria giuridica volta a riequilibrare lo sbilanciamento di potere tra pubblico e privato che la mondializzazione del diritto aveva effettivamente prodotto. C'era bisogno di una categoria capace di rappresentare la comunità, il potere diffuso, il cittadino indipendentemente dalla mediazione delle istituzioni pubbliche politiche o amministrative.

Questo è stato un primo esito, e poi gli esiti di quella riflessione giuridica si sono politicizzati, con il referendum sull'acqua del 2011, che ha portato la locuzione "beni comuni" a diventare parte del vocabolario politico nazionale.

Successivamente, in una stagione abbastanza breve, tra il 2011 e il 2015, c'è stata la ristrutturazione degli assetti di potere italiano, con i governi tecnici, la sospensione dei processi democratici tradizionali e una centralizzazione del potere capace di impattare il sistema delle fonti. Se ci pensate, quando noi eravamo a Giurisprudenza, almeno quando c'ero io, alla fine degli anni '70-primi anni '80, il DPCM era una fonte pressoché inesistente, non si studiava e non si sapeva che cosa fosse. Oggi in Italia è probabilmente la fonte principale del diritto vivente. Gran parte delle c.d. riforme o delle altre decisioni politiche vengono tradotte in fonte del diritto in questa forma. Il DPCM cos'è? Il superamento perfino della collegialità dell'organo esecutivo (col Presidente Consiglio come *primus inter pares*), quindi la concentrazione, l'opposto della struttura costituzionale diffusa invocata dai beni comuni.

I beni comuni sono infatti un tentativo di diffusione del potere decisionale, di recupero di elementi di accesso, di partecipazione, di organizzazione pubblica opposta rispetto alla concentrazione dell'intero potere, sia esso privato o pubblico, nelle mani di un soggetto unico. Un soggetto che diventa poi, tra il resto, l'unico interlocutore accreditato del processo del capitale multinazionale.

Questo elemento di concentrazione al fine di facilitare la sudditanza rispetto al capitale internazionale che ha bisogno di un solo interlocutore lo abbiamo visto all'opera nel sud globale, utilizzato dalla Banca Mondiale o dal Fondo Monetario Internazionale per gestire i rapporti, per esempio, con uno Stato africano senza doversi far carico degli elementi di pluralismo che lo caratterizzano. Serve uno Stato separato dalla realtà sociale, che è maggiormente comunitaria, e quindi Banca e Fondo spingono per una sua costituzione centralistica e autoritaria evitando così di dover passare attraverso migliaia di negoziazioni (ossia attraverso il processo democratico). Sostanzialmente si cerca di risparmiare sui costi della democrazia, avvalendosi di un capo dell'esecutivo tanto ubbidiente quanto efficace nell'eseguire decisioni eterodirette.

I beni comuni in Italia, dopo l'inaspettato e amplissimo consenso del processo referendario, hanno sfidato un processo di costituente anti-democratico in corso anche nelle semiperiferie, producendo la reazione internazionale drammatica dell'imposizione del governo tecnico al posto di quello eletto. Ci sono così in campo almeno due idee costituenti. Una è quella benicomunista, secondo cui il neo liberismo ha fallito ed occorre dunque ricostituire le istituzioni del pubblico in modo alternativo al modello verticale della statualità moderna, essendo lo Stato catturato da poteri economici internazionali ed incapace dunque di produrre riforme che non siano funzionali agli interessi dei suoi danti causa e per questo non possono che essere "contro-riforme".

Come si costruisce quindi un modello costituito dal basso? Come si costituiscono istituzioni del pubblico libere dalla verticalità tradizionale? È qui che si ibrida il discorso del privato con quello del pubblico. In effetti l'autonomia privata diviene paradossalmente l'assetto in cui si vanno a cercare istituzioni di sussidiarietà, che possano in qualche misura salvaguardare i beni comuni rispetto alla macchina estrattiva, che è molto forte.

Ci vorrebbe più tempo per articolare questo ragionamento, ma i beni comuni nascono in reazione a una visione "estrattiva" della nostra articolazione istituzionale sicché il loro legame con il patrimonio culturale è chiarissimo. Pensate alla retorica sul patrimonio culturale come "giacimento

culturale” da sfruttare economicamente così ben denunciata da Settis e Montanari. Questa visione fortemente estrattiva del patrimonio culturale porta a far pagare il biglietto per entrare nelle chiese, o a pagare molto caro per entrare nei musei, che nel frattempo sono stati in gran parte privatizzati. Si tratta dell’imporsi di una visione aziendalistica dei beni culturali e del senso nonché dei limiti della loro tutela.

Beni culturali che, attenzione, la Commissione Rodotà inquadrava come beni comuni, in primissimo piano, anche perché erano il primo esempio a disposizione di una istituzione giuridica informata al lungo periodo e all’interesse delle generazioni future, capace di vincolare certi beni indipendentemente dalla titolarità formale pubblica o privata. I beni culturali superano il modello del qui e adesso tipico della proprietà privata come estrazione di valore. Se sono proprietario di un quadro di Picasso di valore inestimabile e voglio farmi cremare con il quadro non posso, anche se esso formalmente è mio. È mio, l’ho comprato, l’ho pagato un sacco di soldi, sono andato all’asta, ma non posso farmi cremare con il quadro di Picasso. Questo perché c’è un valore, che è intergenerazionale di quella produzione artistica che non può essere oggetto di proprietà privata idiosincrasica.

L’elemento dell’estrazione immediata del valore “qui e adesso”, l’idiosincrasia del privato che diventata anche idiosincrasia del pubblico nel momento in cui questo ha bisogno di monetizzare (si pensi alle passioni culturali di un sindaco che tramutano denaro pubblico in un certo mega-evento culturale). Idiosincrasia estrattiva perfino della Chiesa, nel momento in cui ha bisogno di vendere il biglietto di accesso alla parrocchia o fa correre gravi rischi ad un’opera d’arte per affittarla a qualche mostra lontana...

È una logica quella dell’estrazione che si pone in tensione rispetto ad un apparato valoriale altro, capace di collocarsi fuori dalla logica e dalla dinamica del mercato, quale quello veicolato dai beni comuni. Questa nozione dà dunque contenuto tecnico ad una sensibilità che si era diffusa prima di tutto nella società e che i giuristi sono stati capaci oggi di catturare.

I giuristi oggi si affaticano a dare un contenuto tecnico a questa nozione verbalizzata dalla Commissione Rodotà, basandosi anche sulle Sezioni unite della Cassazione, su una notevole produzione dottrina, su tesi di laurea, regolamenti e statuti comunali... La commissione Rodotà non ha saputo produrre legge, ma ha prodotto diritto. Quell’idea dei beni comuni, proposta e messa in circolazione dalla Commissione Rodotà, ha avuto

sicuramente una sua capacità generativa. Capacità generativa che a ben vedere è proprio l'opposto teorico rispetto alla visione estrattiva.

L'estrazione, rispetto alla generazione... questo nel patrimonio culturale lo vediamo benissimo: un patrimonio culturale può servire per estrarne un valore di mercato qui e adesso - il biglietto caro - ma, invece, dovrebbe o potrebbe essere utilizzato in modo generativo per produrre una cittadinanza critica, capace di pensare, colta, raffinata. Un gruppo di persone, una comunità che sia di cittadini e non "idioti", nel senso etimologico del termine. Attraverso la fruizione dei beni culturali come beni comuni si diventa davvero cittadini, si supera l'idiosincrasia.

Si tratta di due visioni diametralmente opposte: in un caso il valore di scambio qui e adesso (il biglietto), nell'altro il valore d'uso da parte di una cittadinanza matura e consapevole che fra quindici, venti o trent'anni saprà pensare a un futuro diverso dalla logica puramente contabile che sta prevalendo in questa fase storica. Anche qui alla funzione estrattiva dello scambio si contrappone quella generativa dell'uso e della condivisione.

Uno dei passaggi teorici che la civilistica contemporanea sta percorrendo è volto a capire come e in che misura l'inversione di prospettiva offerta dai beni comuni danno, possa coinvolgere non soltanto il diritto dei beni, quindi non soltanto il libro terzo della proprietà, ma espandersi in una lettura generativa dell'intero diritto civile. In tal modo si potrebbe accompagnare il diritto civile in una dimensione qualitativa, ecologica, di lungo periodo, coerente con quella che è evocata dalla struttura dei beni comuni.

Si tratta in sostanza di andare a rileggere, alla luce della categoria dei beni comuni, le istituzioni civilistiche tradizionali, una serie di contrapposizioni che noi diamo per scontate, che abbiamo interiorizzato e tramandato di generazione in generazione ai nostri studenti, ponendoci una domanda molto semplice: perché? Perché le istituzioni fondamentali del diritto civile, dalla colpa extra contrattuale alla libertà contrattuale, alla responsabilità limitata delle società di capitali, si sono sviluppate tutte in un certo momento storico, per una determinata funzione coerente con l'accumulo capitalistico? Queste istituzioni servivano in un momento di scarsità di capitale e di abbondanza di beni comuni, a produrre valore di scambio dal valore d'uso, fundamentalmente, a incentivare l'utilizzo economico di determinate risorse che non erano economiche. Perché queste istituzioni non sono mai cambiate quando la funzione di accumulo capitalistico lungi dall'essere ancora desiderabile è oggi dannosa a causa della drammatica situazione dei beni comuni?

Perché oggi, di fronte alle diverse esigenze della nostra società, (abbiamo

una quantità smodata di capitale e pochissimi beni comuni) che sono di condivisione, di programmazione, di salvaguardia di certi elementi valoriali messi in discussione sempre di più dagli apparati estrattivi capitalistici, continuiamo a lavorare con schemi di riferimento e con tassonomie fondamentali che sono sempre le stesse di quando c'erano abbondanti beni comuni e scarso capitale?

L'inversione di prospettiva è necessaria. Per esempio, la contrapposizione fra la causa e i motivi del contratto. Poiché te lo raccontano al primo anno dello studio del diritto privato, non ti poni mai la domanda: ma perché i motivi sono irrilevanti?

Proprio sui motivi possiamo ad esempio distinguere la *sharing economy* genuina, da quella estrattiva tipo Uber o Airbnb. La distinzione passa a ben vedere proprio dalla motivazione per la quale qualcuno fa quella determinata cosa. Togliendo i motivi dal diritto civile, abbandoni uno strumento potenzialmente decisivo nel disciplinare questi processi.

Gli stessi ragionamenti si possono fare in molti altri ambiti del diritto al fine di adattare le coordinate fondamentali alle nostre necessità attuali.

La disciplina dei beni culturali, con le loro esigenze di conservazione e cura, può fornire, alla teoria dei beni comuni, un primo modello volto a servire esigenze dell'oggi e non del primo capitalismo industriale.